

COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 4 – Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 5 – Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni
- Art. 6 – Autorizzazione all'installazione di materiale pubblicitario

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 7 – Oggetto
- Art. 8 – Soggetto passivo
- Art. 9 – Modalità di effettuazione della pubblicità
- Art. 10 – Limitazioni e divieti
- Art. 11 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 12 – Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- Art. 13 – Modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità
- Art. 14 – Tariffe
- Art. 15 – Esenzioni dall'imposta

TITOLO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 16 – Oggetto
- Art. 17 – Superficie delle pubbliche affissioni
- Art. 18 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 19 – Elenco delle posizioni
- Art. 20 – Affissioni dirette
- Art. 21 – Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione
- Art. 22 – Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni pubbliche

TITOLO IV

SANZIONI

- Art. 23 – Disciplina per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 23 bis - Interessi

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Gestione del servizio
- Art. 25 – Deliberazione affidamento gestione
- Art. 26 – Entrata in vigore
- Art. 27 – Abrogazioni
- Art. 28 – Disposizioni transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Gambettola sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune stesso, secondo le disposizioni del D. L. vo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle norme del presente Regolamento.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, il Comune di Gambettola appartiene, ai sensi dell'art. 2 del Decreto, alla classe V, in base alla popolazione residente al 31.12.1991 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. 9.103 abitanti).

Art. 3 – Tipologia degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. Agli effetti del Presente Regolamento, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelle come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi, comunque utilizzati, per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

2. Gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio Comune sono i seguenti: plance, lamiere a muro, posters, cilindri, striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.

3. E' fatta salva la competenza del Comune di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 4 – Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 9.115 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 120, corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 172 fogli del formato cm. 70 x 100.

4. La superficie totale degli impianti per le pubbliche affissioni è da destinare, per il 75%, alle affissioni di natura commerciale, per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica e per il 5% all'attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 5 – Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Piano deve comprendere:
 - a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;
 - b) le norme tecniche di attuazione;
 - c) le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citate le pareti di edifici, le stazioni di servizio e le aree di parcheggio);
 - d) una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano;
3. Il piano deve essere redatto secondo i criteri di:
 - a) totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi e delle disposizioni cogenti ed imperative contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo;
 - b) verifica e proposta motivata sulle possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari.

Art. 6 – Autorizzazione all'installazione di materiale pubblicitario

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice stradale approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda, redatta in carta legale, all'Ufficio Protocollo.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo in cui deve essere installato l'impianto;
 - c) la tipologia dell'impianto e le sue dimensioni.

Alla domanda va allegato:

- a) un bozzetto del messaggio da esporre;
 - b) autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, ovvero, nulla osta di cui all'art. 23, comma 5, del Codice della Strada.
3. Oltre ai dati di cui sopra, il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 - 4 Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
 5. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del Responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.
 6. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, si provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 7.8.1990 n. 241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia.
 7. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei medesimi termini, i motivi del diniego stesso.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 7 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo n. 507/1993, è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica

Art. 8 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9 – Modalità di effettuazione della pubblicità

1. Nel territorio del Comune la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire elusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dal D. L.vo n.507/1993, salvo limitazioni e divieti.

Art. 10 – Limitazioni e divieti

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dai Regolamenti comunali.

2. E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, la pubblicità commerciale ambulante su tutto il territorio comunale ed il volantinaggio a mano.

3. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

4. Ai fini di cui all'art. 155 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

5. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, da candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

Art. 11 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità, è fatta salva l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'applicazione di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune.

2. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio Concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

Art. 12 – Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 8 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al suo Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il relativo modello di dichiarazione è messo a disposizione degli interessati dall'Ufficio comunale o dal Concessionario.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tal caso è fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 13 – Modalità di pagamento dell'imposta sulla pubblicità

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 12 del presente Regolamento.

2. Per l'effettuazione del pagamento di cui sopra dovrà essere utilizzato l'apposito modello di versamento approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

Art. 14 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli articoli artt. 12, 13, 14 e 15 del D. L.vo n. 507/1993, le maggiorazioni previste dall'art. 4 – comma 1 – e dell'art. 7 – comma 7 - dello stesso Decreto Legislativo, sono applicate rispettivamente nella misura stabilita da apposita deliberazione comunale e dalla Legge.

2. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 15 – Esenzioni dall'imposta

1. A chiarimento dell'art. 17 del D. L.vo 15.11.1993 n.507, non rientrano nel concetto di pubblicità cartelli, che seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengano l'indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli Sip, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, ecc., purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato.
2. Egualmente non sono soggette ad imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente ed il relativo messaggio al pubblico.
3. Parimenti, i depliant pubblicitari scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

TITOLO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 16 – Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica o suscettibile di valutazione economica.

Art. 17 – Superficie delle pubbliche affissioni

1. La misura degli spazi adibiti dal Comune a pubbliche affissioni con specificazione delle superfici relative ai vari tipi di affissione, è quella espressamente indicata all'art. 4 del presente Regolamento.

2. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse, senza comunque scendere al di sotto del limite di cui all'art. 18, comma 3, D.L.vo n. 507/1993 (12 metri quadrati per ogni 1000 abitanti).

Art. 18 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune è quella stabilita dall'art. 19 del D. L. vo n.507/1993 per i comuni di classe V e da apposita deliberazione comunale.

3. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell' Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

Art. 19 – Elenco delle posizioni

1. Come stabilito dal comma 3 dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

2. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

Art. 20 – Affissioni dirette

1. Nell'ambito della superficie destinata dal Comune a privati per affissioni dirette, si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12 del D. L.vo n.507/1993.

Art. 21 – Modalità di pagamento dei diritti di pubblica affissione

1. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al suo Concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tale pagamento deve essere fatto contestualmente alla richiesta del servizio.

2. Per l'effettuazione del pagamento sopra descritto dovrà essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto dal Ministero delle Finanze.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 507/1993, consente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto che deve essere eseguito contestualmente alla richiesta di affissione presso gli uffici del Comune, o del suo Concessionario.

Art. 22 – Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni pubbliche

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno il Comune deve comunicare al committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'affissione superiore ai 10 giorni, ovvero di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso entro 90 giorni.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 23 – Disciplina per l'applicazione delle sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D. L. vo 15.11.1993, n 507, come modificato dall'art. 1, comma 172 della L. 27/12/2006 n° 296, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D. L.vo sopracitato, secondo l'ammontare ivi previsto e con la procedura della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23 bis – Interessi

1. Gli interessi sono applicati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti recepite dall'art. 21-bis del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per l'accertamento con adesione.”

TITOLO V

DISOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Gestione del servizio

1. In conformità all'art. 25 del D. L.vo 15.11.1993, n.507, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni viene esercitato dal Comune nelle seguenti forme organizzative:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lett. c), della legge 8.6.1990 n. 142;
- c) ovvero in concessione a soggetti privati

2. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per l'ipotesi di cui alla lettera c) ed in forma diretta nel caso di costituzione dell'azienda speciale.

3. In conformità all'art. 25 valgono, per le forme di gestione affidate a terzi, gli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, del D. L.vo 15.11.1993, n. 507.

Art. 25 – Deliberazione affidamento gestione

1. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata da tutti i documenti da porsi a base fra Comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

2. In particolare, dovranno essere approvati in conformità all'art. 56 della legge 8.6.1990 n. 142:

- la disciplina tecnico amministrativa;
- lo schema di contratto;
- la lettera di invito con indicazione delle modalità di scelta del contraente.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 7.8.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 27 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente approvato con delibera consiliare n. 14 del 31.01.1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 – Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione da parte del Ministero delle Finanze di apposito modello di versamento per i tributi di cui al presente Regolamento, sono fatti salvi i versamenti effettuati con le modalità precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa.

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.07.1994 con atto n. 59;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 4.08.1994 al 19.08.1994;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co. Re. Co.) nella seduta del 25.08.1994 n. 32143;
- 4) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 1.09.1994 al 16.09.1994;
- 5) E' entrato in vigore il 1 gennaio 1994 (art. 36, comma 2, del D. L.vo 15.11.1993, n. 507);
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35, comma 2, del D. L.vo 15.11.1993, n. 507 con lettera n.14302 in data 20.09.1994;
- 7) E' stato modificato con deliberazione consiliare n° 19 del 31/03/2007.